Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2025/0133(COD)

27.10.2025

EMENDAMENTI
1 - 173

Progetto di relazione
Reinier Van Lanschot
che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni

Proposta di direttiva
(COM(2025)0503 – 2025/0133(COD))

Emendamento 1
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppoVerts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. Tuttavia, al fine di garantire che soddisfino la finalità ***per la quale erano previsti*** e di limitare gli oneri amministrativi, è importante razionalizzare tali obblighi.	(1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. ***Nel complesso, i costi della comunicazione sono ampiamente compensati dai benefici che essa apporta, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia del rispetto delle misure strategiche principali.*** Tuttavia, al fine di garantire che soddisfino la finalità ***prevista*** e di limitare gli oneri amministrativi, è importante razionalizzare tali obblighi.

Or. en

Emendamento 2
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La crescente importanza della digitalizzazione nella semplificazione dei quadri normativi richiede la riduzione e la modernizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione e degli obblighi degli operatori economici. In linea con gli sforzi volti ad accelerare la digitalizzazione, è essenziale digitalizzare pienamente la comunicazione tra imprese e autorità e gli obblighi degli operatori economici quando non incidono sulla tutela e sulla sicurezza dei consumatori. L'adozione della digitalizzazione non si	(4) La crescente importanza della digitalizzazione nella semplificazione dei quadri normativi richiede la riduzione***, l'armonizzazione*** e la modernizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione e degli obblighi degli operatori economici. In linea con gli sforzi volti ad accelerare la digitalizzazione, è essenziale digitalizzare pienamente la comunicazione tra imprese e autorità e gli obblighi degli operatori economici quando non incidono sulla tutela e sulla sicurezza dei consumatori. L'adozione della

limiterà a semplificare le procedure di conformità, ma migliorerà anche l'efficienza complessiva del quadro normativo, offrendo in ultima analisi vantaggi tanto alle imprese quanto alle autorità.	digitalizzazione non si limiterà a semplificare le procedure di conformità, ma migliorerà anche l'efficienza complessiva del quadro normativo, offrendo in ultima analisi vantaggi tanto alle imprese quanto alle autorità.

Or. en

Emendamento 3
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per accompagnare la transizione digitale e prevenire oneri sproporzionati per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), la Commissione e gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione "sportelli tecnici" dedicati per l'attuazione delle procedure digitali, collegati ai Punti di innovazione digitale europei (European Digital Innovation Hubs) del programma Europa digitale e fornire assistenza gratuita o cofinanziata, compresa la formazione e l'accesso a strumenti standardizzati.

Or. it

Emendamento 4
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Inoltre le direttive 2000/14/CE, 2013/53/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE e 2014/53/UE prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia	(7) Inoltre le direttive 2000/14/CE, 2013/53/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE e 2014/53/UE prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia

della dichiarazione di conformità ***UE***. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante dovrebbe pertanto assicurarsi che la dichiarazione di conformità UE sia accessibile tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente.	della dichiarazione di conformità. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante dovrebbe pertanto assicurarsi che la dichiarazione di conformità UE sia ***direttamente*** accessibile tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente***, il che significa che le autorità non dovrebbero passare per step intermedi, quali menu di ricerca, siti esterni o altre procedure di login per accedere a una determinata dichiarazione di conformità UE***. ***L'accesso diretto tramite l'indirizzo internet o il codice leggibile meccanicamente dovrebbe essere gratuito, senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o usare altre applicazioni specifiche dell'operatore economico, o che sia obbligatorio registrarsi solo per accedere alla dichiarazione di conformità UE.***
	Or. en

Emendamento 5
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Inoltre le direttive 2000/14/CE, 2013/53/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE e 2014/53/UE prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante dovrebbe pertanto assicurarsi che la dichiarazione di conformità UE sia accessibile tramite un	(7) Inoltre le direttive 2000/14/CE, 2013/53/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE e 2014/53/UE prevedono che il prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che detta dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante dovrebbe pertanto assicurarsi che la dichiarazione di conformità UE sia ***direttamente*** accessibile

indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente.	tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente***, gratuitamente e senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o usare altre applicazioni specifiche dell'operatore economico, o che sia obbligatorio registrarsi solo per accedere alla dichiarazione di conformità UE***.

Or. en

Emendamento 6
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate è obsoleto e non è in linea con le tecnologie, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi attuali. Di conseguenza nelle direttive dovrebbe essere introdotta la possibilità di prevedere un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono ***sulla sicurezza del prodotto, dovrebbero*** essere fornite in formato cartaceo o ***indicate*** sul prodotto***, al fine di continuare a tutelare la*** sicurezza dei consumatori. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.	(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate è obsoleto e non è in linea con le tecnologie, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi attuali. Di conseguenza nelle direttive dovrebbe essere introdotta la possibilità di prevedere un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, ***specifiche tutele per i consumatori dovrebbero garantire che essi, in quanto utilizzatori non professionali, possano comunque accedere alle informazioni e comprenderle, a differenza degli utilizzatori professionali, dai quali ci si aspetta che possiedano le competenze e le conoscenze necessarie al corretto uso e trattamento dei prodotti.*** Le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono ***sull'uso sicuro dei prodotti, possono*** essere fornite in formato ***digitale se un prodotto è utilizzato esclusivamente***

da utilizzatori professionali, vale a dire persone che lo acquistano come utilizzatori finali professionali nell'ambito delle proprie attività industriali o professionali. Tuttavia, qualora sia ragionevolmente prevedibile che un prodotto, anche se principalmente destinato all'uso professionale, possa essere utilizzato anche dai consumatori, i fabbricanti dovrebbero fornire le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o ***indicarle direttamente*** sul prodotto***. La definizione di "consumatore" rientra nella nozione di "utilizzatore finale" di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio che si applica alle direttive interessate, e si riferisce a qualsiasi persona fisica che agisce per fini che esulano dalla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Tale requisito garantisce che tutti i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili come gli anziani, le persone con disabilità o le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, possano accedere alle informazioni sulla*** sicurezza ***e comprenderle. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere facilmente visibili e leggibili, garantendo in tal modo un elevato livello di tutela*** dei consumatori ***e salvaguardando la sicurezza pubblica. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza fornite in formato digitale dovrebbero essere direttamente accessibili, in particolare tenendo conto dei requisiti di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, in modo da garantirne l'utilizzabilità da parte di tutti gli utilizzatori finali, comprese le persone con disabilità. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza dovrebbero essere direttamente accessibili tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente, gratuitamente e senza che sia necessario fornire dati personali,***

scaricare o utilizzare altre applicazioni specifiche dell'operatore economico o che sia obbligatorio registrarsi solo per accedere alle istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.

Or. en

Emendamento 7
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, ***il formato cartaceo*** delle istruzioni ***per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate è obsoleto e non è*** in linea con le tecnologie***, le prassi dei consumatori o gli*** obiettivi verdi ***attuali. Di conseguenza*** nelle direttive dovrebbe essere introdotta la possibilità di prevedere un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, le ***informazioni sulla sicurezza, comprese le*** istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto***,*** dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso	(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, ***la disponibilità*** delle istruzioni ***in formato digitale offre l'opportunità di essere*** in linea con le tecnologie ***attuali e contribuire agli*** obiettivi verdi***. Alla luce di ciò,*** nelle direttive ***interessate*** dovrebbe essere introdotta la possibilità di prevedere un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori***. Tuttavia, le informazioni sulla sicurezza destinate ai consumatori dovrebbero sempre essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza che incidono sulla sicurezza del prodotto devono intendersi come dettagli essenziali***

o delle informazioni sulla sicurezza.

necessari a un uso sicuro ed efficiente in condizioni ragionevolmente prevedibili, anche se non destinate ai consumatori. Inoltre, qualora sia ragionevolmente prevedibile che un prodotto, anche se principalmente destinato all'uso professionale da parte degli utilizzatori finali, possa essere utilizzato anche dai consumatori, i fabbricanti dovrebbero fornire le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o indicarle direttamente sul prodotto. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.

Or. en

Emendamento 8
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Tenendo conto del fatto*** che nel 2024 ***almeno il 94 %*** delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni ***per l'uso*** che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate ***è obsoleto*** e non ***è in linea con le*** tecnologie***, le*** prassi dei consumatori ***o gli*** obiettivi ***verdi attuali. Di conseguenza nelle direttive dovrebbe essere introdotta*** la possibilità di ***prevedere un*** formato digitale ***per le istruzioni. Ciò consentirà ai*** fabbricanti ***di*** fornire istruzioni ***in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se*** i fabbricanti scelgono ***di fornire istruzioni in*** formato digitale, le informazioni ***sulla*** sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, ***dovrebbero*** essere fornite in formato cartaceo ***o indicate sul prodotto, al***	(8) ***Considerato*** che nel 2024 ***non meno del 94%*** delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni ***d'uso*** che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate ***risulta superato*** e non ***allineato alle*** tecnologie ***disponibili, alle*** prassi dei consumatori ***e agli*** obiettivi ***ambientali. È pertanto opportuno introdurre*** la possibilità di ***fornire le istruzioni d'uso in*** formato digitale***. I*** fabbricanti ***potranno quindi*** fornire istruzioni ***digitali, ove lo ritengano opportuno. Quando*** i fabbricanti scelgono ***il*** formato digitale, ***al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori,*** le informazioni ***di*** sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, ***devono*** essere fornite in formato cartaceo su richiesta ***del consumatore.*** Gli

fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori. Inoltre, su richiesta***, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto,*** gli utilizzatori finali ***dovrebbero*** poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni ***per l'uso*** o delle informazioni ***sulla*** sicurezza.	utilizzatori finali ***devono*** poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni ***d'uso*** o delle informazioni ***di*** sicurezza***, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un determinato periodo successivo all'acquisto; i fabbricanti devono inoltre offrire mezzi alternativi per spedire direttamente all'utilizzatore finale le istruzioni su supporto cartaceo a titolo gratuito, senza gravare sul distributore. I distributori non sono tenuti a stampare o immagazzinare le istruzioni, salvo che lo facciano volontariamente. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se le informazioni di sicurezza digitali possano risultare equivalenti o anche più efficaci; tale valutazione confluisce in una relazione da pubblicare entro tre anni. La Commissione rivede la normativa modificata dal presente atto di omnibus di conseguenza.***
	Or. it

Emendamento 9
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate è obsoleto e non è in linea con le tecnologie, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi attuali. Di conseguenza nelle direttive dovrebbe essere introdotta la possibilità di prevedere un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, le	(8) Tenendo conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'UE aveva accesso a internet, il formato cartaceo delle istruzioni per l'uso che accompagnano i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive interessate è obsoleto e non è in linea con le tecnologie, le prassi dei consumatori o gli obiettivi verdi attuali. Di conseguenza nelle direttive dovrebbe essere introdotta la possibilità di prevedere un formato digitale per le istruzioni. Ciò consentirà ai fabbricanti di fornire istruzioni in formato digitale, qualora desiderino procedere in tal senso. Se i fabbricanti scelgono di fornire istruzioni in formato digitale, le

informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.	informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni che incidono sulla sicurezza del prodotto, dovrebbero essere fornite in formato cartaceo***, su richiesta del consumatore,*** o indicate sul prodotto, al fine di continuare a tutelare la sicurezza dei consumatori. Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni per l'uso o delle informazioni sulla sicurezza.

Or. en

Emendamento 10
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di garantire che i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili come gli anziani, le persone con disabilità o le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, possano accedere alle istruzioni e alle informazioni sulla sicurezza e comprenderle, i fabbricanti dovrebbero fornire tali informazioni e istruzioni in una forma facilmente visibile e leggibile. Ciò garantirebbe un livello elevato di tutela dei consumatori e salvaguarderebbe la sicurezza pubblica. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza fornite in formato digitale dovrebbero tenere conto dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, in modo da garantirne l'utilizzabilità da parte di tutti i consumatori e gli utilizzatori finali, comprese le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 11
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di garantire che tutti i consumatori, compresi quelli che potrebbero non avere accesso regolare agli strumenti digitali, possano effettivamente esercitare il diritto di ottenere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo, i fabbricanti dovrebbero prevedere mezzi di comunicazione accessibili per presentare una tale richiesta, anche per via telefonica. Ciò è particolarmente importante per i consumatori anziani e altri gruppi a rischio di esclusione digitale. Nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano il prodotto, gli utilizzatori finali dovrebbero inoltre essere chiaramente informati del proprio diritto di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.

Or. en

Emendamento 12
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Per facilitare l'adempimento degli obblighi di comunicazione in formato elettronico senza imporre infrastrutture informatiche complesse, è opportuno prevedere modelli standardizzati semplificati ("template PMI") per la dichiarazione di conformità digitale e per

la gestione elettronica della documentazione, disponibili per tutti gli operatori economici e concepiti in particolare per le esigenze delle PMI.

Or. it

Emendamento 13
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Al fine di garantire che tutti i consumatori, compresi quelli che potrebbero non avere accesso regolare agli strumenti digitali, possano effettivamente esercitare il proprio diritto di ottenere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo, i fabbricanti dovrebbero prevedere mezzi di comunicazione accessibili per presentare una tale richiesta, anche per via telefonica. Ciò è particolarmente importante per i consumatori anziani e altri gruppi a rischio di esclusione digitale. Nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano il prodotto, gli utilizzatori finali dovrebbero inoltre essere chiaramente informati del proprio diritto di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.

Or. en

Emendamento 14
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il proprio indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nelle direttive.	(10) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il proprio indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nelle direttive. ***Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità competenti di contattare direttamente gli operatori economici e dovrebbe essere accessibile gratuitamente, senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o utilizzare altre applicazioni specifiche dell'operatore economico o che sia obbligatorio registrarsi solo per contattare l'operatore economico. Tale contatto digitale può includere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come uno strumento che comprende risposte automatiche alle richieste, chatbot, numeri di fax o linee telefoniche. Il termine "contatto digitale", analogamente al termine "indirizzo elettronico" di cui al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere interpretato in modo tecnologicamente neutro, in grado di evolversi con i futuri sviluppi tecnologici, e dovrebbe contemplare tutte le forme di comunicazione digitale diretta.***

Emendamento 15
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il proprio indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nelle direttive.	(10) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE è necessaria al fine di migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il proprio indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nelle direttive ***interessate***. ***Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità competenti di contattare direttamente gli operatori economici e dovrebbe essere accessibile gratuitamente, senza che sia necessario fornire dati personali, scaricare o utilizzare altre applicazioni specifiche dell'operatore economico o registrarsi solo allo scopo di contattare l'operatore economico. Tale contatto digitale può includere, ad esempio, un indirizzo di posta elettronica o un modulo di contatto su un sito web. Tuttavia, non dovrebbe essere inteso come uno strumento che comprende risposte automatiche alle richieste, chatbot, numeri di fax o linee***

telefoniche.

Or. en

Emendamento 16
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Nei casi in cui i prodotti siano fabbricati in piccola scala o in segmenti di nicchia, la digitalizzazione degli adempimenti dovrebbe poter essere assolta mediante procedure semplificate, tra cui il caricamento delle informazioni su portali nazionali pienamente accessibili alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione e conformi ai requisiti di interoperabilità e di vigilanza del mercato.

Or. it

Emendamento 17
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) ***L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute o di alto tipo. Tuttavia, qualora*** le norme armonizzate ***non esistano o siano insufficienti, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che***	(13) Le norme armonizzate ***restano la via preferenziale. Le*** specifiche comuni ***sono, temporanee e proporzionate, adottate solo quando le EN non bastano e/o in casi d'urgenza, previa consultazione inclusiva delle PMI***.

stabiliscano specifiche comuni ***per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altri requisiti, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o di altro tipo***.

Or. it

Emendamento 18
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute o di alto tipo. Tuttavia, qualora le norme armonizzate non esistano ***o*** siano insufficienti, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altri requisiti, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o di altro tipo.	(13) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute o di alto tipo. Tuttavia, qualora le norme armonizzate non esistano***,*** siano insufficienti ***o vi sia un'urgente necessità***, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altri requisiti, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o di altro tipo. ***Per far fronte a tali situazioni, diversi atti legislativi contengono già un'opzione alternativa per fornire alle imprese prevedibilità giuridica e poter dimostrare la conformità al diritto dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 19

Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute ***o di alto tipo***. Tuttavia, ***qualora le*** norme armonizzate ***non esistano o siano insufficienti***, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza ***o altri requisiti***, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o di altro tipo.	(13) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute ***delle direttive interessate***. Tuttavia, ***in assenza di riferimenti pertinenti a norme armonizzate, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute del presente regolamento, a condizione che nel farlo rispetti debitamente il ruolo e le funzioni delle organizzazioni di normazione, quale soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di sicurezza e di tutela della salute, quando il processo di normazione è bloccato o quando vi sono ritardi nella definizione di*** norme armonizzate ***appropriate. Tuttavia, in assenza di riferimenti pertinenti alle norme armonizzate***, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza ***delle direttive interessate, purché così facendo rispetti a dovere il ruolo e le funzioni delle organizzazioni europee di normazione***, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o di altro tipo ***delle direttive interessate***.

Or. en

Emendamento 20
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Dato che alcune normative dell'Unione, quali il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevedono il ricorso al passaporto digitale di prodotto, è essenziale imporre agli operatori economici di salvare le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni per l'uso nel passaporto digitale di prodotto qualora un prodotto sia soggetto a più atti legislativi. Questo approccio ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, che non sarebbero più tenuti a conservare i documenti di conformità in luoghi distinti. Conservando la documentazione in un unico luogo, tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità del prodotto sarebbero facilmente accessibili, garantendo la trasparenza e agevolando la conformità. Tale approccio razionalizzato migliorerebbe l'efficienza complessiva del quadro normativo e si allineerebbe al principio secondo cui, qualora a un prodotto si applichino diversi atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, il fabbricante o qualsiasi altro operatore economico, se del caso, dovrebbe fornire un'unica dichiarazione di conformità UE.	(14) Dato che alcune normative dell'Unione, quali il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevedono il ricorso al passaporto digitale di prodotto, è essenziale imporre agli operatori economici di salvare le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni per l'uso nel passaporto digitale di prodotto qualora un prodotto sia soggetto a più atti legislativi. Questo approccio ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, che non sarebbero più tenuti a conservare i documenti di conformità in luoghi distinti ***(ad esempio le dichiarazioni di conformità) – documenti richiesti dai vari atti legislativi sui prodotti che possono applicarsi allo stesso prodotto, rispettando in tal modo il principio di un'unica dichiarazione di conformità. Inoltre, le istruzioni fornite in formato elettronico sarebbero conservate insieme alla dichiarazione di conformità***. Conservando la documentazione in un unico luogo, tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità del prodotto sarebbero facilmente accessibili, garantendo la trasparenza e agevolando la conformità. Tale approccio razionalizzato migliorerebbe l'efficienza complessiva del quadro normativo e si allineerebbe al principio secondo cui, qualora a un prodotto si applichino diversi atti della normativa di armonizzazione dell'Unione, il fabbricante o qualsiasi altro operatore economico, se del caso, dovrebbe fornire un'unica dichiarazione di conformità UE.

Or. en

Emendamento 21
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Dato che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto la presente direttiva modifica direttive volte ad armonizzare atti legislativi in materia di prodotti, ma, a motivo dell'armonizzazione delle norme dell'UE applicabili, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(15) Dato che gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto la presente direttiva modifica direttive volte ad armonizzare atti legislativi in materia di prodotti, ma, a motivo dell'armonizzazione delle norme dell'UE applicabili ***ai prodotti***, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 22
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Tenuto conto delle diverse capacità organizzative e finanziarie, è opportuno prevedere un'applicazione differenziata delle misure di recepimento, concedendo alle microimprese e alle PMI un periodo supplementare per adeguarsi rispetto alle grandi imprese.

Or. it

Emendamento 23
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2000/14/CE
Articolo 3 – lettera (g) (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare ***un'applicazione.***;	g) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***liberamente*** accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi***, o di*** scaricare ***o usare altre applicazioni legate all'operatore economico***;
	(Emendamento orizzontale. L'emendamento sostituisce la definizione di contatto digitale in tutte le corrispondenti disposizioni modificative della direttiva 2000/14/CE; della direttiva 2014/65/UE; della direttiva 2013/53/UE; della direttiva 2014/29/UE; articolo 5 della direttiva 2014/30/UE; articolo 6 della direttiva 2014/31/UE; articolo 7 della direttiva 2014/32/UE; articolo 8 della direttiva 2014/33/UE; articolo 9 della direttiva 2014/34/UE; articolo 10 della direttiva 2014/35/UE; articolo 11 della direttiva 2014/53/UE; articolo 12 della direttiva 2014/68/UE; articolo 13 della direttiva 2014/90/UE).

Or. en

Emendamento 24
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
2000/14
Art.3 (g)

Testo della Commissione	*Emendamento*

g) "contatto digitale"**,** qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione**.**;	g) "contatto digitale"***:*** qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 25
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2000/14/CE
Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere ***raggiunti o coinvolti*** senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare ***un'applicazione.***;	g) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e ***liberamente*** accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere ***contattati*** senza la necessità di registrarsi***, o di*** scaricare ***o usare altre applicazioni specifiche dell'operatore economico***;***;***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti paragrafi: articolo 2, paragrafo 1 bis, articolo 3, paragrafo 1 bis, articolo 4, paragrafo 1 bis, articolo 5, paragrafo 1 bis, articolo 6, paragrafo 1 bis, articolo 7, paragrafo 1 bis, articolo 8, paragrafo 1 bis, articolo 9, paragrafo 1 bis, articolo 10, paragrafo 1 bis, articolo 11, paragrafo 1 bis, articolo 12, paragrafo 1 bis.

Emendamento 26
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2000/14/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – terzo trattino

Testo della Commissione	*Emendamento*
le macchine ed attrezzature recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente che attraverso il quale è possibile accedere alla dichiarazione CE di conformità.;	le macchine ed attrezzature recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente che attraverso il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione CE di conformità.;

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta va inserita nei seguenti articoli: articolo 1, paragrafi da 2 a 5, articolo 3, paragrafo 7 bis, articolo 7, paragrafi 2 quinquies, 4 bis, 5 bis e 12 quinquies, articolo 8, paragrafi 2 bis, 3 bis, 5 bis e 6 bis, articolo 9, paragrafi 2 bis, 4 bis, 5 bis e 11 sexies, articolo 11, paragrafo 2 sexies.

Emendamento 27
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
2000/14
Article 14 – paragraph 4 a (new)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione e gli Stati membri promuovono l'istituzione di sportelli tecnici dedicati alle piccole e medie imprese (PMI), in coordinamento con i Digital Innovation Hubs regionali finanziati nell'ambito del programma Europa Digitale, per fornire assistenza gratuita o finanziata nell'implementazione delle procedure digitali previste dalla presente direttiva.

Or. it

Emendamento 28
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera a
Directive 2011/65/EU
Article 3 – point 6a

Testo della Commissione	*Emendamento*
6 bis) "contatto digitale"**,** qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	6 bis) "contatto digitale"***:*** qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 29
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 3 – punto 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
13 bis) "specifiche comuni", una serie di requisiti tecnici, diversi da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi a prescrizioni applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;	***soppresso*** *(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503).*

Or. en

Emendamento 30
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 3 – punto 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
13 bis) "***specifiche comuni***", una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ***a*** prescrizioni applicabili ***a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;;	13 bis) "***specifica comune***", una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ***alle*** prescrizioni ***di cui all'articolo 4,*** applicabili ***alle AEE***;;

Or. en

Emendamento 31
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 3 – punto 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
13 bis) "***specifiche comuni***", una ***serie di requisiti tecnici***, diversi da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ***a*** prescrizioni applicabili a ***un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;;	13 bis) "***specifica comune***", una ***specifica tecnica***, diversi da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ***alle*** prescrizioni ***essenziali di cui all'articolo 4,*** applicabili a ***materiali, componenti e AEE***;;

Or. en

Motivazione

Modifica a fini di chiarezza.

Emendamento 32
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera b
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 7 – lettera c – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sono tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché le modifiche delle	Sono tenute in debito conto le modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché le modifiche delle

norme armonizzate***, delle specifiche comuni*** o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle AEE;;	norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle AEE;; *(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503).*

Or. en

Emendamento 33
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) i fabbricanti indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il proprio indirizzo postale e il proprio contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale devono rappresentare un punto di contatto unico del fabbricante. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 34
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 7 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) i fabbricanti indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il proprio indirizzo postale ***e*** il proprio contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale devono rappresentare un punto di contatto unico del fabbricante. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;;	h) i fabbricanti indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il proprio indirizzo postale ***o*** il proprio contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale devono rappresentare un punto di contatto unico del fabbricante. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;;

Or. en

Emendamento 35
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 5
2011/65/EU
Art.10 (d)

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE alla presente direttiva e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato	d) i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione ***messi a loro disposizione dal fabbricante, dall'importatore o dal rappresentante autorizzato,*** necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE alla presente direttiva e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione

alla presente direttiva.;	intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato alla presente direttiva.;

Or. it

Emendamento 36
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) è inserito il seguente articolo 16 bis:	***soppresso***
"Articolo 16 bis	
Specifiche comuni	
1.	
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4 nei casi seguenti:	
a) le prescrizioni di cui all'articolo 4 non sono contemplate da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	
b) le prescrizioni di cui all'articolo 4 sono contemplate da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di materiali, componenti e AEE alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4;	
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i materiali, i componenti e le AEE non conformi.	

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

I materiali, i componenti e le AEE conformi alla specifica comune sono considerati conformi alle prescrizioni essenziali, contemplate da tali specifiche comuni o da parti di esse, di cui all'articolo 4.;2. "

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503).

Or. en

Emendamento 37
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione**,** specifiche comuni ***che consentano la conformità*** alle prescrizioni ***essenziali*** di cui all'articolo 4 ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare atti di esecuzione ***che definiscono*** specifiche comuni ***relative*** alle prescrizioni ***che forniscono uno strumento per adempiere alle prescrizioni*** di cui all'articolo 4***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Motivazione

Tali modifiche vanno inserite anche nei seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 6, articolo 8, paragrafo 6, articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 6, articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 38
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione***,*** specifiche comuni che ***consentano la conformità*** alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4 ***nei casi*** seguenti:	***In casi eccezionali,*** la Commissione può adottare atti di esecuzione ***per definire*** specifiche comuni che ***forniscano uno strumento per adempiere*** alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Motivazione

Emendamento per essere in linea con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 39
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4 ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 40
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le prescrizioni di cui ***all'articolo 4 non sono contemplate da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;***	a) ***ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per*** le prescrizioni ***essenziali di salute e sicurezza*** di cui ***all'allegato III e:*** ***i) la richiesta non è stata accettata; o*** ***ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o*** ***iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e***

Or. en

Emendamento 41
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***le*** prescrizioni ***di cui all'articolo 4 non sono contemplate da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***manca una norma armonizzata relativa a tali*** prescrizioni ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Motivazione

Tali modifiche vanno inserite anche nei seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 6, articolo 8, paragrafo 7, articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 6, articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 42
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***le*** prescrizioni ***di cui all'articolo 4 non sono contemplate da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***manca una norma armonizzata relativa a tali*** prescrizioni ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Motivazione

Emendamento per essere in linea con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 43
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***le prescrizioni di cui all'articolo 4 sono contemplate da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di materiali, componenti e AEE alle*** prescrizioni ***essenziali di cui all'articolo 4;***	b) ***ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di stilare o rivedere*** norme ***europee per tali*** prescrizioni ***e:***
	i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata inviata; o

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata inviata, ma le norme europee richieste:

– non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta; o

– non soddisfano la richiesta; o

– non soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi.

Or. en

Motivazione

Emendamento per essere in linea con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 44
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***le prescrizioni di cui all'articolo 4 sono contemplate da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di materiali, componenti e AEE alle*** prescrizioni ***essenziali di cui all'articolo 4;***	b) ***ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni di normazione di stilare o rivedere*** norme ***europee per tali*** prescrizioni***; e***
	i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata inviata; o
	ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non vengono presentate entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

Or. en

Motivazione

Tali modifiche vanno inserite anche nei seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 6, articolo 8, paragrafo 7, articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 6, articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 45
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***le prescrizioni di cui all'articolo 4 sono contemplate da*** norme armonizzate***, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di materiali, componenti e AEE alle prescrizioni essenziali di cui all'articolo 4***;	b) ***nessun riferimento a*** norme armonizzate ***che includono le pertinenti prescrizioni essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato III è stato pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole***;

Or. en

Emendamento 46
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i materiali, i componenti e le AEE non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 47
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i materiali, i componenti e le AEE non conformi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Emendamento per essere in linea con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 48
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i materiali, i componenti e le AEE non conformi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tali modifiche vanno inserite anche nei seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 6, articolo 8, paragrafo 7, articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 6, articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 49
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i materiali, i componenti e le AEE non conformi.	c) la Commissione ritiene ***in ultima istanza*** che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i materiali, i componenti e le AEE non conformi. ***Ai fini del primo comma, lettera c), una questione è considerata urgente in particolare quando vi sono prove di un rischio grave o imminente per la salute o la sicurezza delle persone, per la protezione dell'ambiente o per il funzionamento del mercato interno e tale rischio non può essere adeguatamente attenuato mediante misure alternative o il tempo necessario per adottare norme armonizzate potrebbe arrecare un danno significativo in uno o più dei suddetti ambiti.*** *(Emendamento orizzontale che sostituisce la lettera c) sulle specifiche comuni in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/65/UE; articolo 3 della direttiva 2014/53/UE; articolo 4 della direttiva 2014/29/UE; articolo 5 della direttiva 2014/30/UE; articolo 6 della direttiva 2014/31/UE; articolo 7 della direttiva 2014/32/UE; articolo 8 della direttiva 2014/33/UE; articolo 9 della direttiva 2014/34/UE; articolo 10 della direttiva 2014/35/UE; articolo 11 della direttiva 2014/53/UE; articolo 12 della direttiva 2014/68/UE).*

Or. en

Emendamento 50

Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati ***secondo*** la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 3.	Tali atti di esecuzione sono ***sviluppati secondo i principi dell'allegato II, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 e*** adottati ***con*** la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 51
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 19, paragrafo ***3***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 19, paragrafo ***2***.

Or. en

Emendamento 52
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui

all'articolo 19, paragrafo ***3***.	all'articolo 19, paragrafo ***2***.

Or. en

Motivazione

Emendamento per essere in linea con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 53
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pareri degli organismi pertinenti e, se del caso, dei gruppi di esperti e consulta debitamente tutti i portatori di interessi.
	(Emendamento orizzontale che aggiunge un paragrafo sulle specifiche comuni in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/65/UE; articolo 3 della direttiva 2014/53/UE; articolo 4 della direttiva 2014/29/UE; articolo 5 della direttiva 2014/30/UE; articolo 6 della direttiva 2014/31/UE; articolo 7 della direttiva 2014/32/UE; articolo 8 della direttiva 2014/33/UE; articolo 9 della direttiva 2014/34/UE; articolo 10 della direttiva 2014/35/UE; articolo 11 della direttiva 2014/53/UE; articolo 12 della direttiva 2014/68/UE).

Or. en

Emendamento 54
Reinier Van Lanschot

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il Parlamento europeo, qualora ritenga che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti pertinenti, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta la spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l'atto di esecuzione che definisce la specifica comune in questione.
	(Emendamento orizzontale che aggiunge un paragrafo sulle specifiche comuni in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/65/UE; articolo 3 della direttiva 2014/53/UE; articolo 4 della direttiva 2014/29/UE; articolo 5 della direttiva 2014/30/UE; articolo 6 della direttiva 2014/31/UE; articolo 7 della direttiva 2014/32/UE; articolo 8 della direttiva 2014/33/UE; articolo 9 della direttiva 2014/34/UE; articolo 10 della direttiva 2014/35/UE; articolo 11 della direttiva 2014/53/UE; articolo 12 della direttiva 2014/68/UE).

Or. en

Emendamento 55
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I materiali, i componenti e le AEE conformi alla specifica comune sono	2. I materiali, i componenti e le AEE conformi alla specifica comune sono

considerati conformi alle prescrizioni ***essenziali***, contemplate da tali specifiche comuni o da parti di esse, di cui all'articolo 4.;	considerati conformi alle prescrizioni, contemplate da tali specifiche comuni o da parti di esse, di cui all'articolo 4.;

Or. en

Emendamento 56
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di preparare il progetto di atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta va inserita anche nei seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 6, articolo 8, paragrafo 7, articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 6, articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 57
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la

Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Emendamento per essere in linea con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 58
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato e di qualsiasi altro organismo competente e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 59
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 ter. Nel predisporre i progetti di atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato.

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta va inserita anche nei seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 6, articolo 8, paragrafo 7, articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 6, e articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 60
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano i medesimi requisiti di quelli contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta va inserita anche nei seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 6,

articolo 8, paragrafo 7, articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 6, e articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 61
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano i medesimi requisiti di quelli contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 62
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 quinquies. Qualora uno Stato membro ritenga che una specifica comune o parti di essa non soddisfino completamene i requisiti di cui all'articolo 4, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta va inserita anche nei seguenti articoli: articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 6, articolo 7, paragrafo 6, articolo 8, paragrafo 7, articolo 9, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 6, articolo 11, paragrafo 6, e articolo 12, paragrafo 6.

Emendamento 63
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7
Direttiva 2014/65/UE
Articolo 16 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire l'allineamento con la legislazione precedentemente negoziata.

Emendamento 64
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera a
2013/53
Article 3 – point 19a

Testo della Commissione	*Emendamento*
19 bis) "contatto digitale"**,** qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	19 bis) "contatto digitale"***:*** qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 65
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 3 – punto 20 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è inserito il seguente punto 20 bis):	***soppresso***
"20 bis) "specifiche comuni", una serie di requisiti tecnici, diversi da una norma, che forniscono mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;"	*(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503).*

Or. en

Emendamento 66

Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 3 – punto 20 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
20 bis) "***specifiche comuni***", una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che ***forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili ***a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	***"***20 bis) "***specifica comune***", una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che ***fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'articolo 4*** applicabili ***ai prodotti;"***;

Or. en

Emendamento 67
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 3 – punto 20 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
20 bis) "***specifiche comuni***", una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che ***forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un prodotto***, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	***"***20 bis) "***specifica comune***", una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che ***fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I*** applicabili a un prodotto***;"***;

Or. en

Emendamento 68
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
2013/53/EU
Article 7 – paragraph 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I fabbricanti indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.";	6. I fabbricanti indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.";

Or. it

Emendamento 69
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
2013/53
Article 7 – paragraph 7 – subparagraph 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di prodotti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sul prodotto stesso. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente ***visibili*** e leggibili per i consumatori.	Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente ***accessibili*** e leggibili per i consumatori ***e per gli altri utenti finali***.

Or. it

Emendamento 70
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di prodotti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sul prodotto stesso. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di prodotti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sul prodotto stesso. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori***, incluse le persone con disabilità***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 4, paragrafo 2 quinquies, articolo 9, paragrafo 2 quinquies, articolo 10, paragrafo 2 quinquies, articolo 11, paragrafo 2 quinquies, articolo 12, paragrafo 2 quinquies, e articolo 13, paragrafo 2 ter.

Emendamento 71
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di prodotti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sul prodotto stesso. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di prodotti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo***, su richiesta del consumatore,*** o le indica sul prodotto stesso. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.

Or. en

Emendamento 72
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***sei*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale richiede tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza, il fabbricante le fornisce gratuitamente all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta.;	Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo***. L'utilizzatore finale deve poter presentare tale richiesta attraverso mezzi di comunicazione accessibili, anche per via telefonica, oltre a qualsiasi canale online messo eventualmente a disposizione dal fabbricante***. Se l'utilizzatore finale richiede tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza, il fabbricante le fornisce gratuitamente all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza, l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni per l'uso in formato cartaceo. La possibilità per l'utilizzatore finale di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo non impedisce ai fabbricanti di fornire materiale informativo supplementare in formati esclusivamente elettronici, quali video o contenuti audio, che non possono essere riprodotti in formato cartaceo. In caso di differenze tra il contenuto del formato cartaceo e quello dei materiali forniti in formato elettronico, il formato cartaceo è di per sé chiaro, comprensibile e intelligibile, nonché sufficiente a garantire l'uso sicuro e corretto del sottosistema o del componente di sicurezza."***;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si applica anche ai seguenti articoli: articolo 4, paragrafo 2 quinquies, articolo 5, paragrafo 2 quinquies, articolo 6, paragrafo 2 quinquies, articolo 7,

paragrafo 2 quinquies, articolo 8, paragrafi 2 quater e 3 quinquies, articolo 9, paragrafo 2 quinquies, articolo 10, paragrafo 2 quinquies, articolo 11, paragrafo 2 quinquies, articolo 12, paragrafo 2 quinquies, e articolo 13, paragrafo 2 ter.

Emendamento 73
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***sei mesi*** dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale richiede tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza, il fabbricante le fornisce gratuitamente all'utilizzatore finale entro ***un mese*** dalla ricezione della richiesta.;	Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***due anni*** dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo***. L'utilizzatore finale deve poter presentare tale richiesta attraverso mezzi di comunicazione accessibili, anche per via telefonica, oltre a qualsiasi canale online messo eventualmente a disposizione dal fabbricante***. Se l'utilizzatore finale richiede tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza, il fabbricante le fornisce gratuitamente all'utilizzatore finale entro ***due settimane*** dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza, l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni per l'uso in formato cartaceo. La possibilità per l'utilizzatore finale di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo non impedisce ai fabbricanti di fornire materiale informativo supplementare in formati esclusivamente elettronici, quali video o contenuti audio, che non possono essere riprodotti in formato cartaceo. In caso di differenze tra il contenuto del formato cartaceo e quello dei materiali forniti in formato elettronico, il formato cartaceo è di per sé chiaro, comprensibile e intelligibile, nonché sufficiente a***

	garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto.";
	(Emendamento orizzontale. L'emendamento modifica i termini per richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo e apporta ulteriori chiarimenti in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui alla direttiva 2013/53/UE; alla direttiva 2014/29/UE; alla direttiva 2014/30/UE; alla direttiva 2014/31/UE; alla direttiva 2014/32/UE; all'articolo 8 della direttiva 2014/33/UE; all'articolo 9 della direttiva 2014/34/UE; all'articolo 10 della direttiva 2014/35/UE; all'articolo 11 della direttiva 2014/53/UE; all'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE; all'articolo 13 della direttiva 2014/90/UE).
	Or. en

Emendamento 74
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
2013/53/EU
Article 9 – paragraph 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale.;	3. "Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale.;
	Or. it

Emendamento 75
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5
2013/53/UE
Article 10 – paragraph 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.;	I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione ***messi a loro disposizione dal fabbricante, dall'importatore o dal rappresentante autorizzato,*** necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.;

Or. it

Emendamento 76
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) è inserito il seguente articolo 14 bis:	***soppresso***
"Articolo 14 bis	
Specifiche comuni	
1.	
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 nei casi seguenti:	
a) i requisiti di cui all'articolo 4 non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	
b) i requisiti di cui all'articolo 4 sono contemplati da norme armonizzate, o da	

parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4; o

c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i prodotti non conformi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

I prodotti conformi alla specifica comune sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'articolo 4.;2. "

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503).

Or. en

Emendamento 77
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione**,** specifiche comuni che ***consentano la conformità*** ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 ***nei casi*** seguenti:	***In casi eccezionali,*** la Commissione può adottare atti di esecuzione ***recanti*** specifiche comuni che ***forniscono mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 78

Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 79
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i requisiti di cui ***all'articolo 4 non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;***	a) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per*** i requisiti ***essenziali di salute e sicurezza*** di cui ***all'allegato III e:*** ***i) la richiesta non è stata accettata; o*** ***ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o*** ***iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e***

Or. en

Emendamento 80
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i*** requisiti ***di cui all'articolo 4 non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***manca una norma armonizzata che copra tali*** requisiti ***il cui riferimento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Emendamento 81
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i requisiti di cui all'articolo 4 sono contemplati da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dei prodotti ai*** requisiti ***essenziali di cui all'articolo 4; o***	b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***
	i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o
	ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:
	– non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta; o

	– non soddisfano la richiesta; o
	– non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Or. en

Emendamento 82
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i requisiti di cui all'articolo 4 sono contemplati da*** norme armonizzate***, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4; o***	b) ***nessun riferimento a*** norme armonizzate ***che contemplano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza pertinenti di cui all'allegato III è stato pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.***

Or. en

Emendamento 83
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i prodotti non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 84
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i prodotti non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono ***elaborati conformemente ai principi di cui all'allegato II, punto 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 e*** adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 86
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 50, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 50, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 87
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 50, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 50, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 88
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prodotti conformi alla specifica comune sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'articolo ***4***.;	2. I prodotti conformi alla specifica comune sono considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'articolo ***44 e all'allegato I."***;

Or. en

Emendamento 89
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 90
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato e di qualsiasi altro organismo competente e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 91
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma

armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano i medesimi requisiti di quelli contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Emendamento 92
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
Direttiva 2013/53/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Emendamento 93
Denis Nesci

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 1 – lettera a
2014/29/EU
Article 2 – point 7a

Testo della Commissione	*Emendamento*
7 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***	7 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 94
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 2 – punto 9 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è inserito il seguente punto 9 bis):	***soppresso***
"9 bis) "specifiche comuni": una serie di requisiti tecnici, diversi da una norma, che forniscono mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;"	
	(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503).

Or. en

Emendamento 95
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 2 – punto 9 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
9 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che ***forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili ***a un*** prodotto***, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;;	9 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che ***fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili ***ai recipienti il cui*** prodotto ***PS × V è superiore a 50 bar × l;"***;

Or. en

Emendamento 96
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 2 – punto 9 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
9 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che ***forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un ***prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;***	9 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che ***fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili a un ***recipiente;"***;

Or. en

Emendamento 97
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
2014/29/EU
Article 6 – paragraph 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il	I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il

contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. it

Emendamento 98
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.***"***;

Or. en

Emendamento 99
Reinier Van Lanschot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di recipienti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in formato cartaceo o le indica sul recipiente. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di recipienti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in formato cartaceo o le indica sul recipiente. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori***, incluse le***

persone con disabilità.

L'emendamento orizzontale chiarisce che, quando le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza sono fornite in formato cartaceo, esse devono essere accessibili alle persone con disabilità. Tale chiarimento è inserito in tutte le corrispondenti disposizioni modificative di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/53/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/29/UE; all'articolo 5 della direttiva 2014/30/UE; all'articolo 7 della direttiva 2014/32/UE; all'articolo 10 della direttiva 2014/35/UE; all'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE; all'articolo 13 della direttiva 2014/90/UE).

Or. en

Emendamento 100
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di recipienti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in formato cartaceo o le indica sul recipiente. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di recipienti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in formato cartaceo***, su richiesta del consumatore,*** o le indica sul recipiente. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.

Or. en

Emendamento 101
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 5
2014/29
Art.9, (5)

Testo della Commissione	*Emendamento*
I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente.;	I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione ***messi a loro disposizione dal fabbricante, dall'importatore o dal rappresentante autorizzato,*** necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente.;

Or. it

Emendamento 102
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) è inserito il seguente articolo 12 bis:	***soppresso***
"Articolo 12 bis	
Specifiche comuni	
1.	
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I nei casi seguenti:	
a) i requisiti di cui all'allegato I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	
b) i requisiti di cui all'allegato I sono contemplati da norme armonizzate, o da	

parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dei recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4; o

c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l non conformi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l conformi alla specifica comune sono considerati conformi ai requisiti essenziali, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'allegato I.;2. "

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503).

Or. en

Emendamento 103
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione**,** specifiche comuni che ***consentano la conformità*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ***nei casi*** seguenti:	***In casi eccezionali,*** la Commissione può adottare atti di esecuzione ***recanti*** specifiche comuni che ***forniscono mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 104
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 105
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i requisiti di cui all'allegato ***I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;***	a) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato ***III e:*** ***i) la richiesta non è stata accettata; o*** ***ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o*** ***iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e***

Or. en

Emendamento 106
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i*** requisiti ***di cui all'allegato I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***manca una norma armonizzata che copra tali*** requisiti ***il cui riferimento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Emendamento 107
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i requisiti di cui all'allegato I sono contemplati da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dei recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l ai*** requisiti ***essenziali di cui all'articolo 4; o***	b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***
	i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o
	ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le

norme europee richieste:

– non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta; o

– non soddisfano la richiesta; o

– non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Or. en

Emendamento 108
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i requisiti di cui all'allegato ***I sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dei recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4; o***	b) ***nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza pertinenti*** di cui all'allegato ***III è stato pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.***

Or. en

Emendamento 109
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l	***soppresso***

non conformi.

Or. en

Emendamento 110
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 111
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 112
Andreas Schwab

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono ***elaborati conformemente ai principi di cui all'allegato II, punto 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 e*** adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 113
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 39, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 39, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 114
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 39, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 39, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 115
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l conformi alla specifica comune sono considerati conformi ai requisiti essenziali, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'allegato I.;	2. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l conformi alla specifica comune sono considerati conformi ai requisiti ***di sicurezza*** essenziali, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'allegato I.***"***;

Or. en

Emendamento 116
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 117
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato e di qualsiasi altro organismo competente e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 118
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano i medesimi requisiti di quelli contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Emendamento 119

Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva 2014/29/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Emendamento 120
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera a
2014/30
Art.3 (a)

Testo della Commissione	*Emendamento*
15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 121
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 3 – punto 17 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è inserito il seguente punto 17 bis):	***soppresso***
"17 bis) "specifiche comuni": una serie di requisiti tecnici, diversi da una norma, che forniscono mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;"	
	(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503.)

Or. en

Emendamento 122
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 3 – punto 17 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
17 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che ***forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un ***prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	17 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che ***fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili a un ***apparecchio***;

Or. en

Emendamento 123
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 3 – punto 17 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
17 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che ***forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili ***a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	17 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che ***fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili ***alle apparecchiature***;

Or. en

Emendamento 124
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 2 – lettera c
2014/30
Article 7 – paragraph 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	I fabbricanti indicano sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. it

Emendamento 125
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sull'apparecchio il	I fabbricanti indicano sull'apparecchio il

loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. en

Emendamento 126
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 7 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di apparecchi destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni di cui all'articolo 18, in formato cartaceo o le indica sull'apparecchio stesso. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di apparecchi destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni di cui all'articolo 18, in formato cartaceo***, su richiesta del consumatore,*** o le indica sull'apparecchio stesso. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.

Or. en

Emendamento 127
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 5
2014/30
Article 10 – paragraph 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio.;	I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione ***messi a loro disposizione dal fabbricante, dall'importatore o dal rappresentante autorizzato,*** necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio.;

Or. it

Emendamento 128
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) è inserito il seguente articolo 13 bis:	***soppresso***
"Articolo 13 bis	
Specifiche comuni	
1.	
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I nei casi seguenti:	
a) i requisiti di cui all'allegato I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	
b) i requisiti di cui all'allegato I sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; o	

c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante l'apparecchiatura non conforme.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

L'apparecchio conforme alla specifica comune è considerato conforme ai requisiti essenziali, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'allegato I.;2. "

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503.)

Or. en

Emendamento 129
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione**,** specifiche comuni che ***consentano la conformità*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ***nei casi*** seguenti:	***In casi eccezionali,*** la Commissione può adottare atti di esecuzione ***recanti*** specifiche comuni che ***forniscono mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 130
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 131
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i requisiti di cui all'allegato ***I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;***	a) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato ***III e:*** ***i) la richiesta non è stata accettata; o*** ***ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o*** ***iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e***

Or. en

Emendamento 132
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE

Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i*** requisiti ***di cui all'allegato I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***manca una norma armonizzata che copra tali*** requisiti ***il cui riferimento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Emendamento 133
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i requisiti di cui all'allegato I sono contemplati da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dell'apparecchiatura ai*** requisiti ***essenziali di cui all'allegato I; o***	b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***
	i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o
	ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:
	– non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta; o
	– non soddisfano la richiesta; o
	– non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Or. en

Emendamento 134
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i requisiti di cui all'allegato ***I sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; o***	b) ***nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza pertinenti*** di cui all'allegato ***III è stato pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.***

Or. en

Emendamento 135
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante l'apparecchiatura non conforme.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 136
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6

Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante l'apparecchiatura non conforme.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 137
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono ***elaborati conformemente ai principi di cui all'allegato II, punto 3, lettere a), b) e c) e*** adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 138
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2 ***bis***.

Or. en

Emendamento 139
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2 ***bis***.

Or. en

Emendamento 140
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***L'apparecchio*** conforme alla specifica comune è ***considerato*** conforme ai requisiti essenziali, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'allegato I.;	2. ***L'apparecchiatura*** conforme alla specifica comune è ***considerata*** conforme ai requisiti essenziali, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'allegato I.;

Or. en

Emendamento 141
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 bis. Prima di predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 142
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato e di qualsiasi altro organismo competente e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 143
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la

Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano i medesimi requisiti di quelli contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Emendamento 144
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 6
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 13 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Or. en

Emendamento 145
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo:
	"2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

Or. en

Emendamento 146
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 10 bis (nuovo)
Direttiva 2014/30/UE
Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) all'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

Or. en

Emendamento 147
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 1 – lettera a
2014/31/EU
Article 2 – point 9a

Testo della Commissione	*Emendamento*
9 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***	9 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 148
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 2 – punto 11 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è inserito il seguente punto 11 bis):	***soppresso***
"11 bis) "specifiche comuni": una serie di requisiti tecnici, diversi da una norma, che forniscono mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;"	
	(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503.)

Or. en

Emendamento 149
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 2 – punto 11 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
11 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che ***forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili ***a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	11 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che ***fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili ***agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico***;

Or. en

Emendamento 150

Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 2 – punto 11 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
11 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma, che ***forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a ***un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	11 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, che ***fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili a ***uno strumento***;

Or. en

Emendamento 151
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2 – lettera c
2014/31/EU
Article 6 – paragraph 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. it

Emendamento 152
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2 – lettera c
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***e*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;	I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale ***o*** il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto di contatto unico del fabbricante.;

Or. en

Emendamento 153
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2 – lettera d
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso di uno strumento destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni essenziali per il suo utilizzo in condizioni di sicurezza in formato cartaceo o le indica sul prodotto stesso. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.	Nel caso di uno strumento destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni essenziali per il suo utilizzo in condizioni di sicurezza in formato cartaceo***, su richiesta del consumatore,*** o le indica sul prodotto stesso. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili per i consumatori.

Or. en

Emendamento 154
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 5
2014/31/EU
Article 9 – paragraph 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dello strumento.;	I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione ***messi a loro disposizione dal fabbricante, dall'importatore o dal rappresentante autorizzato,*** necessarie per dimostrare la conformità dello strumento.;

Or. it

Emendamento 155
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) è inserito il seguente articolo 12 bis:	***soppresso***
"Articolo 12 bis	
Specifiche comuni	
1.	
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I nei casi seguenti:	
a) i requisiti di cui all'allegato I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	
b) i requisiti di cui all'allegato I sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di strumenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; o	

c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante strumenti non conformi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Gli strumenti conformi alla specifica comune sono considerati conformi ai requisiti essenziali, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse, di cui all'allegato I.;2. "

(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503.)

Or. en

Emendamento 156
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare***, mediante*** atti di esecuzione**,** specifiche comuni che ***consentano la conformità*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ***nei casi*** seguenti:	***In casi eccezionali,*** la Commissione può adottare atti di esecuzione ***recanti*** specifiche comuni che ***forniscono mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 157
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ***nei casi*** seguenti:	La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni che consentano la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

Or. en

Emendamento 158
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i requisiti di cui all'allegato ***I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;***	a) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato ***III e:*** ***i) la richiesta non è stata accettata; o*** ***ii) le norme armonizzate relative a tale richiesta non sono presentate entro il termine fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o*** ***iii) le norme armonizzate non sono conformi alla richiesta; e***

Or. en

Emendamento 159
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE

Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i*** requisiti ***di cui all'allegato I non sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;	a) ***manca una norma armonizzata che copra tali*** requisiti ***il cui riferimento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***;

Or. en

Emendamento 160
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i requisiti di cui all'allegato I sono contemplati da*** norme ***armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di strumenti ai*** requisiti ***essenziali di cui all'allegato I; o***	b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***
	i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o
	ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:
	– non sono state adottate entro il termine fissato nella richiesta; o
	– non soddisfano la richiesta; o
	– non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Or. en

Emendamento 161
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i requisiti di cui all'allegato ***I sono contemplati da norme armonizzate, o da parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***, ma l'applicazione di tali norme, o di parti di esse, comporta la non conformità di strumenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato I; o***	b) ***nessun riferimento a norme armonizzate che contemplano*** i requisiti ***essenziali di salute e di sicurezza pertinenti*** di cui all'allegato ***III è stato pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole.***

Or. en

Emendamento 162
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante strumenti non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 163
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6

Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la Commissione ritiene che sia necessario far fronte a una questione urgente riguardante strumenti non conformi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 164
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono ***elaborati conformemente all'allegato II, punto 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 e*** adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 165
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***consultiva*** di cui all'articolo 41, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 41, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 166
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo ***2***.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 41, paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 167
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 168
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nel predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato e di qualsiasi altro organismo competente e consulta debitamente tutti i pertinenti portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 169
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6
Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di tali atti che riguardano i medesimi requisiti di quelli contemplati da tale norma armonizzata.

Or. en

Emendamento 170
Anna-Maja Henriksson, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 6

Direttiva 2014/31/UE
Articolo 12 bis – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all'allegato I, esso ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione. ;

Or. en

Emendamento 171
Denis Nesci

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 1 – lettera a
2014/32/EU
Article.4 – point 12a

Testo della Commissione	*Emendamento*
12 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***o*** scaricare un'applicazione***;***;	12 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile attraverso il quale gli operatori economici possono essere raggiunti o coinvolti senza la necessità di registrarsi ***con l'operatore economico o di*** scaricare un'applicazione ***dall'operatore economico***;

Or. it

Emendamento 172
Piotr Müller, Michał Dworczyk

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/32/UE
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è inserito il seguente punto 14 bis):	***soppresso***
"14 bis) "specifiche comuni": una serie di requisiti tecnici, diversi da una norma, che forniscono mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema;;"	
	(La soppressione si applica all'intero COM(2025)0503.)

Or. en

Emendamento 173
Christel Schaldemose, Adnan Dibrani, Elisabeth Grossmann

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2014/32/UE
Articolo 4 – punto 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
14 bis) "***specifiche comuni***": una ***serie di requisiti tecnici, diversi*** da una norma***, che forniscono*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali applicabili a ***un prodotto, un dispositivo, un servizio, un processo o un sistema***;***;***	14 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma ***o da un documento normativo, che fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I e ai pertinenti allegati specifici dello strumento*** applicabili a ***uno strumento di misura***;

Or. en